

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire le informazioni preliminari e necessarie all'Assicurando sia riguardo all'operazione assicurativa prescelta sia riguardo al contratto. Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Informazioni sulla Società

La SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, fondata nel 1896 a Verona, è una Società Cooperativa a responsabilità limitata - con Sede Legale e Direzione Generale, a Verona in Lungadige Cangrande n. 16.

È un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966.

È registrata al Registro delle Imprese di Verona al N° 136.

C.F. n. 00320160237

Altre informazioni relative alla Società:

Tel. (045) 8391.111 - Fax (045) 8391.112

Telex 480482 CATTOL I

Telegrammi: CATTOLICA VERONA C/C postale N. 12268371

PROGRAMMA RISPARMIO SOCI

Nota Informativa 1998

**Assicurazione per il caso di morte a vita intera, a premio unico ricorrente,
con rivalutazione annua del capitale e garanzia complementare in caso di morte
dovuta ad infortunio**

Sezione I

1. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

a) Prestazioni

Il contratto qui descritto è denominato "Programma Risparmio Soci". Esso garantisce il pagamento di un capitale alla morte dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, a fronte del versamento di premi ricorrenti convenuti.

Qualora il decesso sia conseguente ad infortunio, come descritto all'art. 3 nella nota informativa dell'assicurazione complementare sopraindicata, la Società corrisponderà oltre al capitale suddetto un ulteriore capitale così come previsto dall'assicurazione complementare.

b) Conclusione del contratto

Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che sia stato effettuato il versamento, dal momento in cui il Contraente ha ricevuto l'accettazione della Società. Se, tuttavia, il contratto contiene un'indicazione circa una data di decorrenza del contratto successiva a quella di conclusione, il contratto produce effetti solo dal momento indicato nella polizza.

c) Diritto di revoca della proposta

Fino al momento della comunicazione dell'accettazio-

ne della proposta da parte della Società, il Contraente può revocarla inviando comunicazione scritta alla Società.

Il premio eventualmente corrisposto verrà restituito per intero.

d) Diritto di ripensamento

Il Contraente può recedere dal contratto, individualmente sottoscritto, entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione - Direzione Vita - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona, contenente gli elementi identificativi del contratto.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui la Società ha ricevuto la lettera raccomandata.

La Società Cattolica, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto delle imposte.

La Società ha inoltre diritto di trattenere dal premio le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto da individuarsi forfettariamente in lire 20.000.

e) Età all'ingresso

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui viene stipulato il contratto di assicurazione non deve essere inferiore ad anni 18. L'Assicurato, al momento della conclusione del contratto, deve essere Socio/Azionista della Banca distributrice.

f) Durata del contratto

Il contratto denominato "**Programma Risparmio Soci**" non ha una durata predefinita, essendo legato alla vita dell'Assicurato. Tuttavia può essere indicata, senza alcun impegno, un'ipotesi di piano dei versamenti che non obbliga in alcun modo il contraente.

g) Modalità di versamento dei premi

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un versamento ricorrente. Ogni versamento ricorrente determina l'acquisizione di una "quota" di capitale.

L'ammontare minimo dei versamenti ricorrenti è stabilito in:

- lire 1.200.000, per versamenti annuali;
- lire 750.000, per versamenti semestrali;
- lire 150.000, per versamenti mensili.

Il Contraente può incrementare, previa comunicazione alla Società, il versamento ricorrente; dal momento in cui il premio viene incrementato, il nuovo importo costituisce il premio unico ricorrente per la durata contrattuale residua.

Nel caso di estinzione del conto corrente, il Contraente potrà effettuare il versamento dei premi tramite bonifico bancario su conto corrente le cui coordinate verranno comunicate al momento dell'operazione.

Il Contraente ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi a quelli previsti dal piano, purché il versamento non sia inferiore a lire 500.000.

h) Modalità di calcolo e di assegnazione della Partecipazione agli utili / Rivalutazione

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "FUTURO SEMPLICE: Gestione Speciale Polizze Vita", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento riportato nel contratto. **Il risultato della gestione** è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.

Il Rendimento annuo della Gestione "FUTURO SEMPLICE" è calcolato con riferimento a dodici mesi consecutivi ed applicato alle polizze aventi decorrenza nel terzo mese successivo a quello ultimo considerato per la determinazione del tasso di rendimento.

Le modalità di calcolo del Rendimento sono esplicitate nel Regolamento della Gestione "FUTURO SEMPLICE" allegato alle Condizioni di Assicurazione.

Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni per un'aliquota di retrocessione del 92%.

Il beneficio finanziario così attribuito, determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione. La percentuale sopra definita sarà comunque subordinata alla conservazione da parte della Società di almeno mezzo punto percentuale (0,50%) del rendimento della gestione "FUTURO SEMPLICE".

Viene comunque garantita una misura annua minima di rivalutazione pari al 3%.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto allegato.

l) Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

m) Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

2. SPESE

I premi unici lordi versati in forma ricorrente, come anche gli eventuali versamenti integrativi, sono comprensivi dell'imposta di legge, e di altre spese per l'acquisizione e la gestione del contratto. Le spese per l'acquisizione e la gestione del contratto ammontano allo 7% del premio netto. Il premio netto si ottiene deducendo dal premio unico le imposte.

3. IL DIRITTO DI RISCATTO (1925 C.C.) E LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VALORE

a) Riscatto e sospensione dei versamenti

Il Contraente quando sia trascorso almeno un anno dalla data di stipulazione del contratto e abbia almeno corrisposto una annualità di premio ha facoltà di risolverlo riscattando un capitale.

b) Il valore di riscatto

I valori di riscatto via via maturati in relazione al premio versato, sono garantiti, e corrispondono al capitale rivalutato fino all'epoca di richiesta del riscatto.

Il Contraente, completata la prima annualità, può sospendere i versamenti ricorrenti senza alcun pregiudizio per le quote di capitale già acquisite con i versamenti effettuati. Le quote già acquisite continueranno ad essere rivalutate.

Nel caso in cui la richiesta di riscatto sia fatta in epoca intermedia tra due ricorrenze annuali successive di polizza, l'importo liquidabile sarà dato:

- dalla somma del capitale assicurato alla ricorrenza annuale immediatamente antecedente alla data di richiesta del riscatto e dei capitali acquisiti successivamente alla predetta ricorrenza, per effetto di ulteriori versamenti e

- rivalutata pro-quota per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale di polizza e la data del riscatto, sulla base dell'ultima misura di rivalutazione dichiarata dalla Società.

Il Contraente ha la facoltà di esercitare un **riscatto parziale** su base annuale, sempre che sia trascorso un anno solare dalla precedente. In tal caso:

- ciascun riscatto parziale determina una riduzione del capitale assicurato pari al capitale riscattato;
- l'importo minimo da riscattare non può essere inferiore ad una annualità di premio ricorrente e
- l'importo del capitale assicurato residuo non deve risultare inferiore a lire 5.000.000 (cinquemilioni).

Nella tabella B del Progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto per ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

c) La documentazione

Il Contraente Assicurato che intende riscattare, deve inviare una richiesta scritta alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione. - Direzione Vita - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona.

Alla comunicazione di richiesta di riscatto il Contraente deve allegare i seguenti documenti:

- Originale di polizza ed eventuali appendici;
- Atto di notorietà qualora non si sia goduto della detrazione fiscale.

d) Modalità di erogazione del valore di riscatto

Il pagamento della somma corrispondente al valore di riscatto può avvenire in varie forme a scelta del Contraente.

Il Contraente potrà infatti indicare al momento della richiesta di riscatto totale una delle seguenti modalità di pagamento.

La prima prevede il pagamento del valore di riscatto sotto forma di capitale.

La seconda modalità di pagamento della somma consiste nell'erogazione di una rendita annua vitalizia e rivalutabile, pagabile in rate posticipate.

Le possibili forme di rendita vitalizia utilizzabili per tale scopo sono:

- a) rendita vitalizia rivalutabile, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- b) rendita vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
- c) rendita vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in ogni caso per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato in tale periodo.

L'importo della rendita sarà determinato in base alle condizioni in vigore al momento dell'esercizio del diritto di opzione.

4. NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute dalla


Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili e sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia e pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione.

5. RECLAMI

Il Contraente può esporre eventuali reclami relativi alle disposizioni contenute nel contratto telefonando al seguente Numero Verde istituito presso la Società:



Il Contraente ha inoltre facoltà di presentare i propri reclami scrivendo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) - SEZIONE RECLAMI - Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 Roma.

6. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto **"Informazioni sulla Società"**.

Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti 1.a), 1.f), 1.g), qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Informazioni relative alla rivalutazione del contratto

La Società comunicherà annualmente per iscritto al Contraente:

- il valore del capitale rivalutato;
- la misura di rivalutazione ottenuta;
- il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del rendimento.

Su richiesta del Contraente, da inoltrare a Società Cattolica di Assicurazione - Direzione Vita - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona, la Società fornirà non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

7. IL REGIME FISCALE

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5%.

Detrazione fiscale dei premi

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e che il Contraente rinunci alla possibilità di richiedere prestiti per tale periodo minimo.

Anche in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipulazione è previsto per legge il recupero a tassazione, cioè la restituzione del risparmio fiscale di cui si è beneficiato in precedenza. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazione sulla vita:

- sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;

- negli altri casi, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta:
 - a titolo di ritenuta definitiva nel caso in cui il Beneficiario sia una persona fisica;
 - a titolo di ritenuta d'acconto nel caso in cui il Beneficiario sia una persona giuridica;l'imposta è pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, in caso di vita dell'Assicurato; a tale aliquota va sottratto uno 0,25 per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio dopo quindici anni l'imposta sarà pari all'11,25% e, dopo 20 anni, al 10%);
- sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare, se corrisposte a titolo di rate di rendita vitalizia,

Società Cattolica di Assicurazione
La Direzione



Verona, gennaio 1998

PROGETTO ESEMPLIFICATIVO

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate, dei valori di riscatto e del capitale in caso di morte riportati nelle pagine seguenti (Tab. B), sono calcolati sulla base di due ipotesi di beneficio finanziario annuo costante da riconoscere a favore degli assicurati utilizzando i tassi di rendimento indicati dall'ISVAP rispettivamente nella misura del **7,50% (ipotesi A)** e del **6,00% (ipotesi B)(*)**, e applicando ad esse la percentuale di partecipazione agli utili della gestione FUTURO SEMPLICE del **92%** ("aliquota di retrocessione"), secondo le condizioni contrattuali e come indicato al punto h) di questa Nota Informativa: **ipotesi A = 6,90%**; **ipotesi B = 5,50%**. Preliminarmente, ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento del prodotto offerto, si riproducono nella tabella che segue i tassi di beneficio finanziario effettivamente riconosciuti dalla Società agli Assicurati negli ultimi 5 anni, raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo.

TAB. A

Anno	Rendimento dei Titoli di Stato al netto d'imposta	Inflazione	Beneficio finanziario riconosciuto agli assicurati (**)
1992	11,82%	5,4%
1993	9,85%	4,2%
1994	8,99%	3,9%
1995	10,24%	5,4%
1996	7,68%	3,9%

(*) Naturalmente non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tantomeno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto.

(**) La Gestione "FUTURO SEMPLICE" è operativa dal 2 gennaio 1998.

- Aliquota di partecipazione al rendimento della Gestione "FUTURO SEMPLICE": 92%
- Età dell'assicurato: anni 45
- Sesso: maschile
- Durata: anni 15
- Premio unico ricorrente: lire 2.500.000
- Premio unico ricorrente diminuito della detrazione d'imposta: lire 2.025.000
- Capitale minimo garantito a scadenza dopo il completamento del piano dei versamenti, indipendente dalle ipotesi di rendimento: lire 43.453.424

TAB. B - Sezione A: IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DEI CAPITALI ASSICURATI

Anno	Cumulo premi unici ricorrenti lordi	Cumulo premi unici ricorrenti lordi diminuiti della detrazione d'imposta	Valori a inizio d'anno			
			Capitale Assicurato in Caso di Morte Naturale		Capitale Assicurato in Caso di Morte per Infortunio	
			Ipotesi A: 7,50%	Ipotesi B: 6%	Ipotesi A: 7,50%	Ipotesi B: 6%
1	2.500.000	2.025.000	2.268.293	2.268.293	22.268.293	22.268.293
2	5.000.000	4.050.000	4.693.098	4.661.342	24.693.098	24.661.342
3	7.500.000	6.075.000	7.285.215	7.186.009	27.285.215	27.186.009
4	10.000.000	8.100.000	10.056.187	9.849.532	30.056.187	29.849.532
5	12.500.000	10.125.000	13.081.357	12.659.549	33.081.357	32.659.549
6	15.000.000	12.150.000	16.184.916	15.624.117	36.184.916	35.624.117
7	17.500.000	14.175.000	19.569.968	18.751.737	39.569.968	38.751.737
8	20.000.000	16.200.000	23.188.589	22.051.375	43.188.589	42.051.375
9	22.500.000	18.225.000	27.056.894	25.532.494	47.056.894	45.532.494
10	25.000.000	20.250.000	31.192.113	29.205.074	51.192.113	49.205.074
11	27.500.000	22.275.000	35.612.661	33.079.646	55.612.661	53.079.646
12	30.000.000	24.300.000	40.338.228	37.167.319	60.338.228	57.167.319
13	32.500.000	26.235.000	45.389.858	41.479.814	65.389.858	61.479.814
14	35.000.000	28.350.000	50.790.051	46.029.497	70.790.051	66.029.497
15	37.500.000	30.375.000	56.562.858	50.829.412	76.562.858	70.829.412

Valori dopo il completamento del piano dei versamenti e nel rispetto dello stesso (al lordo di oneri fiscali):

Capitale assicurato in base al rendimento considerato:

- ipotesi A: 7,50%: lire 60.465.694
- ipotesi B: 6,00%: lire 53.625.030

Rendita di opzione (valore indicativo^o):

- ipotesi A: 7,50%: lire 4.797.348
- ipotesi B: 6,00%: lire 4.254.610

(*) La rendita di opzione è determinata in base ai parametri di conversione oggi vigenti, pertanto il valore effettivo di conversione potrà essere conosciuto al momento della richiesta.

TAB. B - Sezione B: IPOTESI DI SVILUPPO DEI VALORI DI RISCATTO E DI CAPITALE

Anno	Capitale Assicurato in caso di morte naturale alla fine dell'anno		Capitale in caso di sospensione dei versamenti			
			Valori di riscatto alla fine dell'anno		Rivalutato al termine del piano	
	Ipotesi A: 7,50%	Ipotesi B: 6%	Ipotesi A: 7,50%	Ipotesi B: 6%	Ipotesi A: 7,50%	Ipotesi B: 6%
1	2.424.805	2.393.049	2.424.805	2.393.049	6.171.130	5.063.911
2	5.016.922	4.917.716	5.016.922	4.917.716	11.943.936	9.863.826
3	7.787.894	7.581.239	7.787.894	7.581.239	17.344.129	14.413.508
4	10.750.064	10.391.256	10.750.064	10.391.256	22.395.760	18.726.004
5	13.916.623	13.355.824	13.916.623	13.355.824	27.121.326	22.813.677
6	17.301.675	16.483.444	17.301.675	16.483.444	31.541.875	26.688.249
7	20.920.296	19.783.082	20.920.296	19.783.082	35.677.093	30.360.829
8	24.788.601	23.264.201	24.788.601	23.264.201	39.545.399	33.841.948
9	28.923.820	26.936.781	28.923.820	26.936.781	43.164.019	37.141.586
10	33.344.368	30.811.353	33.344.368	30.811.353	46.549.071	40.269.205
11	38.069.935	34.899.026	38.069.935	34.899.026	49.715.631	43.233.774
12	43.121.565	39.211.521	43.121.565	39.211.521	52.677.800	46.043.791
13	48.521.758	43.761.204	48.521.758	43.761.204	55.448.773	48.707.314
14	54.294.565	48.561.119	54.294.565	48.561.119	58.040.889	51.231.981
15	60.465.694	53.625.030	60.465.694	53.625.030	60.465.694	53.625.030

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti in merito ai risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni del premio, della durata contrattuale o di altri elementi, utilizzando il numero verde disponibile.

Nota Informativa

Per l'assicurazione contro il rischio di morte per infortunio complementare ad una assicurazione sulla vita (assicurazione principale)

a) Prestazione

L'assicurazione complementare infortuni garantisce la corresponsione al Beneficiario designato di un capitale per il caso di infortunio dell'Assicurato che abbia come conseguenza la morte dello stesso, sempreché la morte si verifichi entro un anno dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto.

b) Definizione di infortunio

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte dell'Assicurato.

c) Decorrenza e durata

L'obbligo della Società di pagare il capitale assicurato:

- sussiste quando, essendo in vigore l'assicurazione principale e corrisposta l'annualità di premio unico ricorrente prevista, la morte dell'Assicurato sia conseguenza di un infortunio e non si verifichi dopo che sia trascorso un anno dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio;
- decorre dal giorno in cui entra in vigore la garanzia principale.

d) Il capitale assicurato

La Società corrisponderà un capitale pari a cinque annualità di premio lordo annuo inizialmente corrisposto in modo ricorrente che, comunque, non potrà essere inferiore a lire 20.000.000 e non superiore a lire 100.000.000.

Detto capitale rimane costante durante gli anni di vigenza della assicurazione principale.

e) Cessazione della garanzia

L'obbligo della Società cessa:

- in caso di mancato pagamento del premio unico ricorrente nei termini previsti dalle condizioni che regolano l'assicurazione principale;
- in caso di riscatto totale dell'assicurazione principale;
- quando l'Assicurato sia colpito da epilessia, apoplezia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo e/o sia dedito all'uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato.

f) Denuncia d'infortunio

La denuncia dell'infortunio deve essere fatta, per iscritto, entro dieci giorni dalla data dell'evento.

Nella denuncia deve essere indicato:

- giorno, ora e luogo dell'evento,
- cause e modalità dell'infortunio;
- indicazione dei testimoni al fatto e dell'Autorità intervenuta;
- l'eventuale certificato del medico che ha prestato le prime cure all'infortunato e/o chi ha compilato l'atto di decesso.

g) Pagamento del capitale assicurato

Dopo aver ricevuto i documenti probatori dell'infortunio, e dopo aver compiuto gli accertamenti necessari, la Società corrisponderà ai Beneficiari il capitale assicurato.

Il pagamento di tale capitale sarà fatto dalla Società, presso lo sportello bancario di competenza o la propria Sede, unitamente a quello previsto dall'assicurazione principale, contro il rilascio di regolare e contestuale quietanza.

La Società rinuncia al diritto di rivalersi sui responsabili dell'infortunio che ha causato la morte dell'Assicurato.




Coll.

103
1103

RISERVATO AI SOCI

FUTURO SEMPLICE®

PROGRAMMA RISPARMIO



BANCA POPOLARE DI VERONA -
BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PER IL CASO DI MORTE A VITA INTERA, A PREMIO UNICO RICORRENTE, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE e garanzia complementare in caso di morte dovuta ad infortunio

Art. 1 - Oggetto. Il presente contratto di assicurazione sulla vita garantisce il pagamento di un capitale alla morte dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, a fronte del versamento di premi ricorrenti convenuti.

Qualora il decesso sia conseguente ad infortunio, la Società corrisponderà oltre al capitale suddetto un ulteriore capitale così come previsto dall'assicurazione complementare.

Il capitale assicurato viene costituito progressivamente in funzione dei premi versati dal Contraente, come specificato al successivo art. 5, e si rivaluta annualmente nella misura prevista dal successivo art. 9.

Il rischio di morte è in garanzia qualunque possa esserne la causa. Non rilevano ai fini della garanzia né il luogo dove avviene il decesso né l'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato.

Art. 2 - Conclusione del contratto. Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che sia stato effettuato il primo versamento, dal momento in cui il Contraente ha ricevuto l'accettazione scritta della Società. Se, tuttavia, il documento di polizza contiene un'indicazione circa una data di decorrenza del contratto successiva a quella di conclusione, il contratto produce effetti solo dal momento indicato nel documento di polizza.

Art. 3 - Revoca della proposta. Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso.

Il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Società Cattolica di Assicurazione - Direzione Banche - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona, contenente gli estremi della proposta.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenuta alcuna.

Art. 4 - Diritto di ripensamento. Il Contraente può recedere dal contratto, individualmente sottoscritto, entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a

Società Cattolica di Assicurazione - Direzione Banche - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona, contenente gli elementi identificativi del contratto.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui la Società ha ricevuto la lettera raccomandata.

La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto delle imposte.

La Società ha inoltre diritto di trattenere dal premio le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto da individuarsi forfettariamente in lire 20.000.

Art. 5 - Il premio. Il premio unico ricorrente viene determinato nel suo ammontare al momento della stipulazione del contratto assicurativo e può essere corrisposto alle successive ricorrenze annuali, semestrali o mensili, a scelta del Contraente.

Qualora venga effettuato un solo versamento l'importo del premio non potrà essere inferiore a lire 1.200.000. Se il versamento viene effettuato in rate semestrali, ciascuna rata non potrà essere inferiore a lire 750.000; nel caso invece di rate mensili, ciascuna rata non potrà essere inferiore a lire 150.000. Il premio è comprensivo, oltre che delle imposte di Legge, delle spese per l'intermediazione e la gestione del contratto. Nel corso del rapporto contrattuale, il Contraente tuttavia ha la facoltà di incrementare o ridurre l'importo del premio originariamente convenuto.

Il Contraente ha, inoltre, la facoltà di effettuare dei versamenti aggiuntivi, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, purché di importo non inferiore a lire 500.000.

Art. 6 - Spese di gestione e di intermediazione del contratto. Le spese di gestione e intermediazione del contratto vengono detratte dall'importo del premio al netto delle imposte di legge e sono pari al 7% di ciascun versamento netto.

Art. 7 - Requisiti soggettivi. L'età dell'Assicurato, nel momento in cui viene stipulato il contratto di assicurazione non potrà essere inferiore ad anni 18.

L'Assicurato, al momento della conclusione del contratto, deve essere Socio/Azionista della Banca distributrice.

Art. 8 - Costituzione del capitale assicurato. Il capitale assicurato si costituisce mediante l'investimento progressivo dei versamenti ricorrenti effettuati, deducendo da ciascun versamento l'imposta sulle assicurazioni (attualmente il 2,50% dello stesso) e le spese di cui al precedente art. 7. Il capitale assicurato alla data di decorrenza del contratto è pari al primo versamento effettuato al netto dell'imposta sulle assicurazioni e delle spese. Ad ogni ricorrenza annuale della decorrenza del contratto, determinata dalla data di avvaloramento del primo versamento, il capitale globalmente assicurato viene rivalutato secondo quanto previsto al successivo art. 9.

In caso di morte dell'Assicurato, in qualunque epoca essa avvenga, il contratto si estingue e la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato.

Nel caso in cui il decesso avvenga in epoca intermedia tra due ricorrenze annuali successive di polizza, l'importo liquidabile in caso di morte verrà rivalutato pro-quota per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale di polizza e la data del decesso, sulla base dell'ultima misura di rivalutazione dichiarata dalla Società, determinata secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

Art. 9 - Rivalutazione annuale del capitale assicurato. Il capitale assicurato in caso di morte dell'Assicurato viene annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione "FUTURO SEMPLICE" nella misura e le modalità di seguito indicate.

A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione "FUTURO SEMPLICE", allegato al presente contratto, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche relative all'insieme dei contratti appartenenti alla suddetta Gestione. Il rendimento, come determinato al punto 3) del Regolamento, si applica, ai fini del calcolo della misura di rivalutazione, alle polizze con decorrenza nel terzo mese successivo a quello ultimo utilizzato per la determinazione del rendimento.

Misura della rivalutazione

La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto si ottiene moltiplicando il rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione "FUTURO SEMPLICE", come determinato dal punto 3) del relativo Regolamento, per un'aliquota di partecipazione non inferiore al 92%.

La percentuale sopra definita sarà comunque subordinata alla conservazione da parte della Società di almeno mezzo punto percentuale (0,50%) del rendimento della gestione "FUTURO SEMPLICE".

Viene comunque garantita una misura annua minima di rivalutazione pari al 3%.

La **prima rivalutazione** dei versamenti ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiunti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza sarà fatta pro-quota per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, sulla base della misura di rivalutazione dichiarata dalla Società e determinata secondo le modalità previste da questo articolo. Gli aumenti di capitale assicurato verranno comunicati al Contraente ad ogni ricorrenza annuale.

Art. 10 - Diritto di riscatto. In conformità con quanto disposto dall'art. 1925 c.c. il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto.

Il diritto di riscatto può essere esercitato, mediante richiesta sottoscritta dal Contraente, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di stipulazione del contratto.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato al momento della richiesta di riscatto.

Nel caso in cui la richiesta di riscatto sia fatta in epoca intermedia tra due ricorrenze annuali successive di polizza, l'importo liquidabile sarà dato:

- dalla somma del capitale assicurato alla ricorrenza annuale immediatamente antecedente alla data di richiesta del riscatto e dei capitali acquisiti successivamente alla predetta ricorrenza, per effetto di ulteriori versamenti, e
- rivalutata pro-quota per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale di polizza e la data del riscatto, sulla base dell'ultima misura di rivalutazione dichiarata dalla Società, determinata secondo le modalità di cui al precedente art. 9.

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto dalla data di richiesta.

Il Contraente ha la facoltà di esercitare un'**operazione di riscatto parziale** su base annuale, sempre che sia trascorso un anno solare dalla precedente. In tal caso:

- ciascun riscatto parziale determina una riduzione del capitale assicurato pari al capitale riscattato;
- l'importo minimo da riscattare non può essere inferiore ad una annualità di premio ricorrente e
- l'importo del capitale assicurato residuo non deve risultare inferiore a lire 5.000.000 (cinquemilioni).

Art. 11 - Modalità di erogazione del valore di riscatto. Il pagamento della somma corrispondente al valore di riscatto può avvenire, a scelta del Contraente, secondo le seguenti modalità:

- la **prima modalità** prevede il pagamento del valore di riscatto sotto forma di capitale;

• la **seconda modalità** di pagamento prevede la corresponsione del valore di riscatto sotto forma di una rendita annuale vitalizia e rivalutabile, pagabile in rate posticipate. Il Contraente ha facoltà di scegliere tra le seguenti forme di rendita:

- a) rendita vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- b) rendita vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
- c) rendita vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in modo certo per 5 o 10 anni, e successivamente finché l'Assicurato sia in vita.

La rendita annua vitalizia sarà calcolata alle condizioni tariffarie vigenti all'epoca della richiesta e verrà rivalutata ad ogni successiva ricorrenza annuale nella misura e secondo le modalità previste dal precedente art. 9.

Non è consentito di chiedere il riscatto della rendita nel periodo di godimento.

La Società richiederà per i suddetti pagamenti i seguenti documenti:

- originale di polizza ed eventuali appendici;
- atto di notorietà qualora non si sia goduto della detrazione fiscale, ove necessario.

Art. 12 - Modalità di pagamento della prestazione. Per i pagamenti conseguenti a decesso debbono essere preventivamente consegnati i seguenti documenti:

- certificato di morte dell'Assicurato;
- relazione medica attestante sulle cause di decesso;
- dichiarazione sostitutiva/Atto di notorietà ove si dichiara se il defunto ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi e in presenza di testamento copia autenticata dello stesso pubblicato a termini di legge;
- dati anagrafico/fiscali dei Beneficiari;
- decreto del Giudice Tutelare, nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, che autorizzi chi di diritto alla riscossione della somma per conto del minore, a rilasciare quietanza liberatoria e liberi la Società da ogni responsabilità in merito all'utilizzo futuro delle somme liquidate.

La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Art. 13 - Beneficiari della prestazione. Il Con-

traente designa i Beneficiari della prestazione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, ad eccezione dei casi qui di seguito indicati:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dagli eredi, dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Art. 14 - Costituzione in pegno sui crediti derivanti dal contratto. Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto. In tale momento la Società ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Nel caso di pegno, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore.

Art. 15 - Cessione. In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 c.c. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell'avvenuta cessione corredata dalla documentazione a essa inerente. In tale momento la Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice.

In base a quanto disposto dall'art. 1409 c.c. la Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 16 - Tasse ed imposte. Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "FUTURO SEMPLICE"

- 1) Viene attuata una speciale Forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società Cattolica di Assicurazione, che viene contraddistinta con il nome "FUTURO SEMPLICE".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione "FUTURO SEMPLICE".

La Gestione "FUTURO SEMPLICE" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di Interesse Collettivo ed introdotte con la circolare n. 71 del 26.3.1987, ed eventuali successive disposizioni.

- 2) La Gestione "FUTURO SEMPLICE" annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della Gestione "FUTURO SEMPLICE" al presente Regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione "FUTURO SEMPLICE", il rendimento annuo della stessa quale descritto al seguente punto 3, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

- 3) Il rendimento annuo della Gestione "FUTURO SEMPLICE" viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, e si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione "FUTURO SEMPLICE" di competenza di questo periodo al valore medio della Gestione "FUTURO SEMPLICE" nello stesso periodo.

Per risultato finanziario della Gestione "FUTURO SEMPLICE" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della Gestione "FUTURO SEMPLICE" – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione "FUTURO SEMPLICE" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione "FUTURO SEMPLICE" per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della Gestione "FUTURO SEMPLICE" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della Gestione "FUTURO SEMPLICE".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione "FUTURO SEMPLICE" ai fini della determinazione del rendimento annuo della Gestione "FUTURO SEMPLICE".

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

- 4) Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della Gestione indicate al punto 3) del presente Regolamento, sono determinate sulla base dell'attuale normativa fiscale.

CONDIZIONI COMPLEMENTARI
PER L'ASSICURAZIONE CONTRO IL RISCHIO DI MORTE PER INFORTUNIO COMPLEMENTARE
AD UNA ASSICURAZIONE SULLA VITA (assicurazione principale)

Art. 1 - Oggetto. L'assicurazione complementare infortuni garantisce la corresponsione al Beneficiario designato di un capitale per il caso di infortunio dell'Assicurato che abbia come conseguenza la morte dello stesso, sempreché la morte si verifichi entro un anno dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto.

In tal caso la Società corrisponderà un capitale pari a cinque annualità di premio lordo annuo inizialmente corrisposto in modo ricorrente: tale importo, comunque, non potrà essere inferiore a lire 20.000.000 e non superiore a lire 100.000.000.

Detto capitale rimane costante durante gli anni di vigenza della assicurazione principale.

Art. 2 - Definizione di infortunio. È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte dell'Assicurato.

Art. 3 - Operatività della garanzia. L'obbligo della Società di pagare il capitale assicurato:

- sussiste quando, essendo in vigore l'assicurazione principale e corrisposta l'annualità di premio unico ricorrente prevista, la morte dell'Assicurato sia conseguenza di un infortunio e non si verifichi dopo che sia trascorso un anno dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio;
- decorre dal giorno in cui entra in vigore la garanzia principale.

Art. 4 - Esclusione del rischio. La garanzia è esclusa qualora il decesso dell'Assicurato sia stato provocato da:

- a) inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, disintegrazioni del nucleo atomico;
- b) fatti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed a cui l'Assicurato abbia preso parte;
- c) atti dolosi commessi dall'Assicurato, fatti salvi i casi di legittima difesa, e atti contro la propria persona compiuti o consentiti dall'Assicurato;
- d) imprudenza o negligenze gravi, partecipazione a corse, gare, scommesse e relativi al-

lenamenti e prove, salvo il caso che si tratti di corse podistiche, gare bocciofile, pesca non subacquea, tiro a segno, tiro a volo e simili, scherma e tennis;

- e) uso e guida di mezzi subacquei o di mezzi aerei sempre che l'Assicurato si trovi in qualità di passeggero su un apparecchio in servizio pubblico su linee autorizzate ed esercite da Società di traffico aereo regolare;
- f) pratiche di sport pericolosi come: caccia a cavallo, atletica pesante, pugilato, gioco del calcio e del pallone nelle sue varie forme, alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai, sci da neve o nautico con salto dal trampolino, guidoslitta, caccia e pesca subacquea;
- g) l'infortunio, causa del decesso, sia stato provocato da ubriachezza o da uso di stupefacenti o per effetto di operazioni chirurgiche o trattamenti non resi necessari dall'infortunio o riguardanti la cura della persona;
- h) dalla malaria, dal carbonchio e da avvelenamento comunque causato.

Art. 5 - Cessazione della garanzia. La garanzia si estingue:

- in caso di mancato pagamento del premio unico ricorrente dell'assicurazione principale;
- in caso di riscatto dell'assicurazione principale;
- quando l'Assicurato sia colpito da epilessia, apoplezia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo e/o sia dedito all'uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- alla scadenza dell'annualità più prossima al 75° compleanno dell'Assicurato.

Art. 6 - Denuncia d'infortunio. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta, per iscritto, entro dieci giorni dalla data dell'evento. Nella denuncia deve essere indicato:

- giorno, ora e luogo dell'evento;
- cause e modalità dell'infortunio;
- l'eventuale indicazione dei testimoni al fatto e dell'Autorità intervenuta;
- eventuale certificato del medico che ha pre-

stato le prime cure all'infortunato e/o chi ha compilato l'atto di morte.

Gli aventi diritto dovranno consentire alla Società lo svolgimento delle indagini e autorizzare il medico curante a dare le informazioni che fossero necessarie.

Art. 7 - Pagamento del capitale assicurato.

Dopo aver ricevuto i documenti probatori dell'infortunio, e dopo aver compiuto gli accerta-

menti necessari, la Società corrisponderà ai Beneficiari il capitale assicurato.

Il pagamento di tale capitale sarà fatto dalla Società, presso lo sportello bancario di competenza o la propria Sede, unitamente a quello dell'assicurazione principale e dietro il rilascio di regolare e contestuale quietanza.

La Società rinuncia al diritto di rivalersi sui responsabili dell'infortunio che ha causato la morte dell'Assicurato.

PROGRAMMA RISPARMIO SOCI È UN PRODOTTO DELLA
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE



COOP. A R.L. FONDATA NEL 1896 - LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA) - TELEF. (045) 8391-111 - FAX (045) 8391112 - TELEX 480482 CATTOLI - C.F./P. IVA 00320160237 - R.E.A. VERONA N. 9962
IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 R.D.L. 29 APRILE 1923 N. 966 REGISTRO IMPRESE VERONA N. 136 C/C N. 12268371 TELEGRAMMI: CATTOLICA VERONA